


REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI



Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta


- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, sacchi ufficiali, contenitori ed esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 19 Rimedi giuridici
- Art. 20 Contravvenzioni
- Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni



Il Consiglio comunale di Riva San Vitale

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) e ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie

decreta:

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, specificatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Riva San Vitale, nonché il relativo finanziamento.


²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione.

²Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

³Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.



Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

³Il provvede all'attuazione del presente Regolamento ed emana la relativa ordinanza di applicazione


Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare, sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o artigianali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Art. 5 Doveri dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti ed i centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

³Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

⁴I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Il Municipio stabilisce al riguardo, con l'Azienda incaricata dello smaltimento, la tassa annua di consegna.


⁵I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media prodotta dalle economie domestiche, può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.



²Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

³ Il Municipio, in caso di necessità o abuso, può mediante Ordinanza, adottare restrizioni al deposito di rifiuti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) incenerire rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II


Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente lungo quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori, secondo le indicazioni emanate dal Municipio.



³In casi particolari, ad esempio laddove le caratteristiche della strada o le dimensioni dell'automezzo utilizzato per la raccolta lo giustificano, il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

⁴In casi particolari, disciplinati tramite ordinanza, la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti può essere effettuata presso la singola abitazione privata dalla squadra UTC.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Riva San Vitale, rispettivamente dai proprietari di residenze secondarie nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Riva San Vitale non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.


Art. 10 Imballaggi, sacchetti ufficiali, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi ufficiali e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.


⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.



Art. 11 Rifiuti esclusi dal deposito e dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;



Gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e di aree verdi devono essere portati da chi li ha prodotti presso il centro di raccolta comunale o direttamente presso un impianto di compostaggio, secondo le modalità stabilite tramite Ordinanza.

²Sono inoltre esclusi dalla raccolta gli scarti vegetali di ditte operanti nei relativi settori d'attività citati in precedenza.

³I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

⁴In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta


¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.



Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) ed eventuali altre tasse amministrative (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).


⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.


²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche residenti, le persone giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel Comune. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.



³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa), entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche composte da una persona:
minimo Fr. 80.00 – massimo Fr. 200.00;
- b) economie domestiche composte da due o più persone o residenze secondarie (per singolo appartamento):
minimo Fr. 120.00 – massimo Fr. 300.00;
- c) attività economiche presenti sul territorio comunale:
- | | |
|---|---|
| attività industriali | minimo Fr. 160.00 – massimo Fr. 400.00; |
| attività artigianali | minimo Fr. 160.00 – massimo Fr. 400.00; |
| attività di servizio
uffici, depositi, fiduciarie, giardinieri, ecc. | minimo Fr. 80.00 – massimo Fr. 400.00; |
| attività commerciali
negozi con superfici di vendita massime di 200 mq,
punti di vendita, parrucchieri, estetica, autorimesse
e carrozzerie, banche, ecc.) | minimo Fr. 200.00 – massimo Fr. 600.00; |
| attività commerciali
negozi con superfici di vendita superiori a 200 mq, | minimo Fr. 1'200.00 – massimo Fr. 3'000.00; |
| bar, caffè, B&B | minimo Fr. 160.00 – massimo Fr. 500.00; |
| ristoranti, osterie, hotel | minimo Fr. 240.00 – massimo Fr. 1'000.00; |
| studi di cura (medici, dentisti, ecc.) | minimo Fr. 160.00 – massimo Fr. 500.00; |
| istituti scolastici | minimo Fr. 400.00 – massimo Fr. 2'000.00. |

⁴Alle tasse sopra indicate, deve essere aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto (IVA) al tasso applicabile al settore, in quanto nello specifico settore risultano adempite le condizioni per il relativo assoggettamento.



Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.


⁴Alle economie domestiche con bambini fino a 3 anni compiuti e/o alle persone con problemi di incontinenza (stabilita con certificato medico), è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi, secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 17 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro rata temporis* su base mensile.

²In generale, tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate e per le quali è già stato emesso un primo richiamo, può essere computata una tassa di diffida di pagamento. A partire dal secondo richiamo, la tassa di diffida è obbligatoria.



Capitolo IV
Norme finali

Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana la necessaria Ordinanza d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.


⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



Art. 20 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il Regolamento comunale per la raccolta e la distruzione dei rifiuti del 15 aprile 1985
- le ordinanze municipali aventi quale base legale tale Regolamento.

Adottato dal Consiglio comunale il 9 luglio 2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione 6 novembre 2018 (no. 202-RE-14811) con le relative modifiche d'ufficio interessanti gli articoli 4 cpv. 1 e 2, 6 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 20.